

Ar2

Siro Centofanti

Il lavoro “illecito”



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5312-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2012

Indice

- 9 *Introduzione*
- 13 **Capitolo I**
La dimensione sociale del lavoro “illecito”
- 1.1. Individuazione e delimitazione del campo di indagine, 13 – 1.2. La scelta semantica per l’espressione “fornitura di servizi personali”, 14 – 1.3. Irrilevanza dell’elemento dell’abitudine, 16 – 1.4. Dimensione statistica e struttura sociologica del fenomeno, 16 – 1.5. Importanza decisiva delle condizioni socioeconomiche, 18 – 1.6. Natura del rapporto interpersonale, 19 – 1.7. La rilevanza economica del fenomeno, 20.
- 21 **Capitolo II**
La regolamentazione penalistica e quella neo-amministrativistica
- 2.1. Significato e limiti della L. 20.2.1958 n. 75 (Legge Merlin), 21 – 2.2. Il fattore “età” nelle nuove leggi, 23 – 2.3. Il fenomeno dell’immigrazione e sue conseguenze, 24 – 2.4. La regolamentazione neo-amministrativa e sua illegittimità, 25.
- 29 **Capitolo III**
Modelli essenziali di disciplina giuridica
- 3.1. L’individuazione dei modelli, 29 – 3.2. Il modello proibizionista, 29 – 3.3. Il modello neorepressivo nei confronti del solo cliente, 30 – 3.4. Il modello abolizionistico, 30 – 3.5. Il modello convalidante, 31 – 3.6. Il modello di riconoscimento pieno, 32.
- 33 **Capitolo IV**
Il modello convalidante
- 4.1. Ragioni di interesse del modello convalidante e sua struttura, 33 – 4.2. I presupposti del modello “convalidante”, 34 – 4.3. L’elemento volontaristico e la natura del contratto, 34 – 4.4. Le limitazioni, nella legislazione tedesca, all’eccezione di inadempimento, 37 – 4.5. Le nuove

regole operative, 38 – 4.6. Le ulteriori regole per la sicurezza, 39 – 4.7. I contenuti del contratto di appalto, 40 – 4.8. Il rapporto di lavoro, 41 – 4.9. Verso un nuovo concetto di moralità, 43.

45 **Capitolo V**
Il modello italiano

5.1. La pluralità e l'intreccio dei piani, 45 – 5.2. Irrilevanza della normativa neoamministrativa, 46 – 5.3. Le finalità dell'intervento penale, 46 – 5.4. L'art. 7 come epicentro del nuovo sistema, 48 – 5.5. Diversità rispetto al modello "convalidante", 49 – 5.6. Le molteplici declinazioni del concetto di liceità, 49 – 5.7. La risarcibilità del danno subito da una prostituta, 51 – 5.8. La problematica tributaria, 51 – 5.9. Incompatibilità fra divieto di registrazione e sottoposizione a obblighi tributari, 53 – 5.10. Inidoneità degli argomenti a sostegno della tassabilità, 55 – 5.11. Tassabilità degli importi conseguiti da soggetti sfruttatori, 57.

59 **Capitolo VI**
La disciplina civile del contratto di fornitura di servizi personali

6.1. L'impostazione tradizionale, 59 – 6.2. Elementi per una revisione concettuale, 60 – 6.3. L'esempio tedesco, 64 – 6.4. Per una rilettura dell'art. 2035 c.c., 65 – 6.5. Il superamento delle valutazioni morali relative alla sfera sessuale, 67.

71 **Capitolo VII**
La legislazione di divieto assoluto di rapporti compensati, con minori

7.1. Introduzione, 71 – 7.2. La disciplina originaria del codice penale, 71 – 7.3. La sostanziale invarianza del quadro normativo con la L. 20.2.1958 n. 75, 72 – 7.4. Le sollecitazioni internazionali per una tutela dei minori, 73 – 7.5. Il Congresso Mondiale di Stoccolma del 1996 e la L. 3.8.1998 n. 261, 74 – 7.6. La L. 25.5.2000 n. 148 sulla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, 77 – 7.7. La Decisione Quadro 2004/64 GAI e la L. 6.2.2006 n. 38, 77 – 7.8. La Convenzione di Lanzarote del 2007 e la L. 1.10.2012 n. 172, 79 – 7.9. Il nuovo dovere di controllo dell'età del soggetto, 80 – 7.10. Rilievi sull'evoluzione normativa penalistica, 81 – 7.11. Riflessi civilistici del nuovo corso, 84.

85 **Capitolo VIII**
Le rivendicazioni delle lavoratrici del settore

8.1. La posizione delle interessate e il Manifesto del 2005, 85 – 8.2. "Oltre

la tolleranza e la compassione per il riconoscimento dei diritti”, 86 – 8.3. I diritti civili, 88 – 8.4. I diritti sindacali, 89 – 8.5. Le condizioni di lavoro, 90 – 8.6. La disponibilità ad assolvere gli obblighi tributari, 91 – 8.7. La tutela della salute, 92 – 8.8. La zonizzazione dell’attività, 92 – 8.9. Le distinzioni fra le operatrici e le lavoratrici immigrate, 93 – 8.10. La tutela dei rapporti familiari, 93.

97 **Capitolo IX**

Lavoro “illecito” e Costituzione

9.1. Il lavoro nei principi costituzionali, 97 – 9.2. Gli elementi normativi in senso negativo, 97 – 9.3. Il senso e la portata degli art. 4 e 35, Cost., 98 – 9.4. Il riconoscimento della volontà dei soggetti, 99 – 9.5. Rilevanza economica e incidenza sui PIL, 100 – 9.6. Inclusione del lavoro “illecito” nell’area del lavoro costituzionalmente riconosciuto, 100.

103 *Appendice*

Introduzione

Alla data del 2012 l'elaborazione giuridica del diritto del lavoro italiano ha superato i centodieci anni, e in questo lasso di tempo ha ampiamente concorso all'avanzamento del progresso sociale del Paese.

In tale ambito, il diritto del lavoro ha registrato anche una particolare e positiva tendenza espansiva, che lo ha condotto ad allargare i propri confini al di là del rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro privati, per comprendere anche i rapporti di parasubordinazione, quelli associativi in cui fosse presente una prestazione di lavoro e poi il vasto e importante mondo del pubblico impiego (quello privatizzato, e in prospettiva anche quello non privatizzato).

Tuttavia, pur con tale estensione e aderenza alla realtà sociale, vi è un mondo che il diritto del lavoro non ha mai lambito, cioè con cui non ha avuto, né pensato di avere contatti, ed è il mondo sinteticamente definibile del lavoro "illecito".

Il diritto del lavoro non solo non ha mai oltrepassato le colonne d'Ercole del contratto sicuramente "valido", ma non ha mai neppure prospettato di avvicinarvisi.

Si è così determinato un gap, che in qualche misura inficia anche la generalità dell'approccio del diritto del lavoro: per esso, infatti, e quindi per le sue leggi e i suoi operatori, lavoratori/lavoratrici sono solo quelli che svolgono un lavoro che sia (pur fra tanti problemi) quantomeno sicuramente lecito; gli altri, o meglio le altre, stanno fuori in una dimensione estranea, relegati sul piano giuridico in una terra di nessuno¹, poiché, se non vi è l'approccio con il carico di sensibilità proprio dei giuslavoristi, non si può pretendere che vi sia

1. Per l'osservazione che il fenomeno si trova, sul piano giuridico, in un "limbo", cfr. M. MECACCI (Presidente della Commissione Diritti Umani dell'OCSE — Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), *I diritti umani nella prostituzione*, Relazione alla Conferenza di Roma del 21.4.2012 sul tema *La legalizzazione della prostituzione*, come da testo-audio disponibile in http://www.cgil.it/Archivio/NuoviDiritti/Conferenza_legalizzazione_prostituzione.mp3

un approccio, se non adesivo, quantomeno comprensivo, da parte delle altre discipline giuridiche e degli altri cultori del diritto.

Se mai, il tema è stato lasciato alla tradizionale problematica penalistica, la quale però poteva porsi solo la questione della sua regolamentazione sotto un piano di politica criminale, e quindi senza alcuna considerazione della dimensione lavoristica del fenomeno.

In sostanza, il diritto del lavoro italiano (intendendo per esso non solo le sue norme, ma anche il complesso della sua elaborazione) non si è, per oltre cento anni, sporcato le mani.

L'approfondimento del fenomeno è stato così lasciato a studi sociologici o a indagini sul campo, i quali però non potevano supplire, e infatti non hanno supplito, un intervento giuridicamente consapevole sul tema.

Probabilmente su ciò ha influito, oltre ad altri fattori, la matrice civilistica della più autorevole dottrina del lavoro italiano, il che ha fatto sì che si sia data per scontata l'acquisizione della consolidata (e da tempo non sottoposta a revisione) opinione, per cui i contratti "illeciti", intendendo in particolare per tali quelli contrari al buon costume, stanno, ex art. 1325, 1343, 1346, 1418 c.c., fuori del diritto civile e addirittura sono segnati, ma solo sotto un certo profilo, da una nullità ancora più forte ed intensa di quella comune, poiché l'ordinamento non vuole neppure intervenire e regolamentare le conseguenze della nullità del contratto, preferendo (con l'art. 2035 c.c.) che sia lo stato di fatto a decidere².

Tali limitazioni di approccio sono restate anche nell'opera dei giuristi più aperti ed attenti ai dati sociali, i quali non hanno esplorato questa nuova frontiera.

In tal modo si è determinato, soprattutto negli ultimi dieci anni, un distacco profondo non solo fra il diritto del lavoro, inteso in senso molto ampio, e la realtà sociale, ma fra il diritto del lavoro italiano e quello di altri importanti Stati, che invece hanno proceduto a una qualificazione nuova, e realistica, del fenomeno.

Vi è quindi l'esigenza di superare tale steccato e di dare luogo a una riconsiderazione del lavoro "illecito", come tipo di attività non più distinta ed estranea, ma interna all'area del lavoro complessivamente inteso. A ciò inducono anche sia la necessità di tenere conto dell'evo-

2. Su tale norma v. *amplius* Cap. vi, par. 6.4.

luzione legislativa di Paesi, importanti, anche a noi vicini e talora con noi confinati, sia una serie di fonti e indicazioni internazionali, ai quali finora non è stata data in Italia pressoché alcuna considerazione.

L'obiettivo di tale riconsiderazione è quindi quello di pervenire a una concezione del diritto del lavoro tale che sia il diritto di tutti coloro che svolgono attività lavorative di ogni tipo (escludendo ovviamente i soggetti impegnati in attività delittuose, alle quali come tali, non può neppure essere attribuita la qualifica di attività lavorativa).

In realtà, il pregiudizio che ha finora ostacolato tale più ampia ricomprensione ha avuto anche una vaga impronta classista, nel senso che non si è compreso che il lavoro "illecito" non è il gradino di un'altra scala, ma un gradino della stessa complessiva scala lavorativa e, se si vuole, quello più avvilente e ripugnante, ma le cui dinamiche sono le stesse della complessiva dimensione lavorativa.

La dimensione sociale del lavoro “illecito”

1.1. Individuazione e delimitazione del campo di indagine

Come indicato, è necessario, in primo luogo, tracciare una netta linea di distinzione fra l'attività lavorativa semplicemente implicante servizi personali forniti anche con il proprio corpo e tutta un'altra serie di attività in senso proprio delittuose.

Così, in particolare, viene esclusa, ai fini della presente considerazione, ogni assimilazione fra l'attività di fornitura dei servizi personali predetti e quelle ruotanti intorno all'area della produzione, cessione, uso di stupefacenti; trattasi, ai fini della presente indagine, di due mondi distinti, per cui l'uso dell'espressione lavoro “illecito” riguarderà solo la prima attività.

Analogamente, se pur è innegabile la contiguità soggettiva con il mondo della delinquenza vera e propria (la prostituta può avere quale suo compagno un ladro, un rapinatore, un truffatore, ecc. . .), anche questi due aspetti sono ovviamente del tutto distinti.

Ai fini della presente indagine, il campo soggettivo preso in considerazione è solo quello delle persone che offrono servizi personali con il proprio corpo, con esclusione quindi di ogni riferimento ad altri aspetti e tanto più alla commissione di reati.

Si rigetta quindi l'impostazione, spesso accolta da alcuni Amministratori locali, per cui la fornitura di servizi sessuali debba essere necessariamente connessa a fenomeni criminali.

L'oggetto dell'indagine è costituito quindi da quella che, nella famosa sentenza del Tribunale di Berlino dell'1.12.2000¹, viene considerata un'attività svolta con piena volontà e “ohne Kriminelle Begleiterscheinungen” e cioè senza concomitanti fenomeni criminali.

1. V. il testo in <http://www.jurawelt.com/gerichtsurteile/oerecht/verwg/6222>, ed anche, ma in questo caso non completo di alcuni aspetti del fatto, in *Streit I/2001*, p. 11 ss.

1.2. La scelta semantica per l'espressione “fornitura di servizi personali”

Poiché usare un termine vuol dire già scegliere, non essendo i termini di per sé quasi mai neutri, è agevole osservare che l'impostazione classista o ghehizzante emerge già sul piano terminologico.

Le espressioni legate al sostantivo “prostituzione” (l'appellativo prostituta, il verbo prostituirsi, ecc. . . , e quelle ancor più triviali) evocano già una immagine negativa e in sostanza ripugnante del fenomeno, lasciando intendere che le persone che vi operano si prostrino di per sé all'altro soggetto in modo indiscriminato e incondizionato.

In realtà, la fornitura di servizi personali non presenta contenuti strutturalmente diversi da quelli di un normale contratto d'opera ex art. 2222 e seguenti, per cui non si tratta di un rapporto, in cui una persona si sottometta ad un'altra in modo incondizionato, ma di un assetto di prestazioni fra le quali intercorre un normale rapporto sinallagmatico.

Il professionista intellettuale, che si impegna a svolgere una prestazione, svolge un'attività incomparabilmente più elevata, più apprezzata e più gratificante di quella di una persona fornitrice di servizi personali; ma la diversità di oggetto non incide sul tipo causale, e sotto certi aspetti neppure su quello della realtà materiale, perché anche egli pone il proprio ingegno (le proprie meningi, i propri occhi, la propria vita durante eventuali trasferte, ecc. . .) al servizio del cliente. Anche egli in tal senso si sottomette, poiché cede la propria libertà personale in cambio di un corrispettivo.

Nel rapporto con l'altro contraente, la prestazione di servizi personali non differisce quindi dalle caratteristiche proprie di ogni contratto d'opera.

Ove poi, ma nell'esperienza italiana successiva al 18.9.1958 questo non si è più realizzato, il contratto intercorra non con una singola fornitrice di servizi, ma con un'impresa organizzata, che pone a disposizione una propria operatrice, si avrà una figura rientrante nel contratto di appalto, parallela alla quale vi sarà una figura rientrante nel contratto di lavoro subordinato fra operatrice e impresa.

Ove poi l'assetto sia diverso, nel senso che il cliente instaura un diretto contratto con l'operatrice, si avrà di nuovo un contratto d'opera, a lato del quale vi sarà una diversa impostazione del rapporto

fra operatrice e impresa. Tutto ciò può sembrare in Italia una raffigurazione lontana, ed ultronea, ma basta uscire dai confini italiani per trovare rapporti giuridici che s'inquadrano proprio nei predetti schemi. D'altra parte, non è neppure vero né che l'offerta di servizi da parte dell'operatrice sia indiscriminata, non avendo la stessa un obbligo legale e potendo, a sua volontà, rifiutare uno o più contratti, né che sempre il rapporto fra le parti la veda in condizioni di parte contrattuale "più debole".

E infatti l'assuefazione dell'utilizzatore può portare alla ricerca di un rapporto più coinvolgente sul piano umano e più esteso sul piano temporale, nel quale è molto probabile che il soggetto psicologicamente più forte sarà la fornitrice di servizi personali, che porrà condizioni diverse e più onerose per la disponibilità a tale coinvolgimento.

Il superamento degli stereotipi conduce quindi a considerare, non solo degradanti, ma intrinsecamente inidonee, le accezioni semantiche legate al termine "prostituzione".

Ma anche il termine, pur accettato in sede rivendicativa dalle interessate, di *sex-worker*, o lavoratrici del sesso o sessuali, appare in qualche misura riduttivo ed improprio.

Quello che si instaura, non importa per quanti minuti e in generale per quanto tempo, fra l'utilizzatore e la fornitrice, è pur sempre un rapporto personale, intimo e intenso, irriducibile — nonostante gli stereotipi — al mero aspetto sessuale.

Vi si inseriscono infatti dinamiche di scelta e di preferenza non dissimili da quelle che avvengono nella vita normale, nel senso che si privilegeranno complessive doti personali ed estetiche, in particolare relative al volto, ed anche di simpatia, irriducibili alla mera sfera sessuale.

Ed è questa anche la ragione per cui, più frequentemente di quanto non si pensi ab externo, il primo incontro è solo l'inizio di una serie e da luogo ad un progressivo approfondimento di conoscenza (si pensi ad es. al passaggio dal nome "d'arte" al nome effettivo) simile a quello della vita comune.

E non a caso il salto di qualità si compie quando si passa a trascorrere momenti in comune (gite, cene, ecc...), che prescindono dalla dimensione sessuale in senso stretto. Appare quindi non solo più rispettoso della dignità delle persone coinvolte, ma più aderente alla

sostanza effettiva del fenomeno², impiegare l’espressione di fornitura di servizi personali, poiché comunque vi è l’incontro ravvicinato (e in qualche misura il coinvolgimento reciproco) di due persone³.

1.3. Irrilevanza dell’elemento dell’abitudine

Non particolarmente rilevante, ai fini della presente indagine, è la questione, di tipica impronta penalistica, se costituiscano requisiti della prostituzione quello della abitudine e quello della attitudine a una area indifferenziata di rapporti.

Poiché infatti sul piano civilistico la tradizionale qualificazione dell’attività come contraria al buon costume riguarda anche un’attività sporadica, o ristretta ad una limitata cerchia di contraenti, le considerazioni che si andranno a svolgere riguarderanno la globalità del fenomeno.

E, d’altra parte, anche sul piano penalistico quando l’ordinamento reprime certi comportamenti, basta anche un solo atto per far insorgere la responsabilità penale

1.4. Dimensione statistica e struttura sociologica del fenomeno

Non vuole appartenere al presente scritto né un approfondimento statistico, né un’analisi delle svariate modalità operative, in cui viene esercitata anche in Italia l’attività lavorativa di fornitura di servizi personali⁴. Quello che può dirsi, è che, essendo stato individuato in

2. “La prostituzione, come tanti altri fenomeni, ha il suo senso e il suo significato”, in tal senso P. MARCASCIANO, *Prostituzione–diritti civili, libertà, autodeterminazione*, Relazione alla Conferenza di Roma del 21.4.2012, *cit.*

3. Ha osservato il Verfassungsgericht di Berlino, in uno dei passi più significativi della sentenza 1.12.2000, facendo propria la ricostruzione di HAMDORF/LERNSTEDT, *Die Kriminalisierung des Kaufes sexueller Dienste in Schweden*, KJ 2000, 352, 366, che “Handelware” ist also nicht die Person selbst, auch nicht ihr Körper, sondern eine Dienstleistung” (e cioè che “la merce di scambio” non è la persona stessa, né il suo corpo, ma un servizio).

4. Per un’approfondita analisi sociologica al riguardo v. i contributi raccolti nel volume collettaneo *I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociali* a cura di F. CARCHEDI, A. PICCIOLINI, G. MATTURA e G. CAMPANI, ed. FRANCO ANGELI, Milano 2000, e ivi in particolare il saggio di F. CARCHEDI, *La prostituzione straniera in Italia: analisi dei*

Germania, cioè in un Paese con 82,4 milioni di abitanti, un numero di circa 400.000 soggetti impegnati in tale attività, non esistono ragioni per non ritenere che in Italia il numero sia proporzionalmente analogo e quindi nell'ordine di circa 300.000 unità.

Comunque, anche se fosse inferiore (e, al limite, della metà) si tratterebbe pur sempre di una dimensione sociale vastissima, rispetto alla quale sarebbe culturalmente del tutto inconferente un atteggiamento di mancata considerazione.

Se più di 150.000 persone svolgono per motivi di lavoro un'attività (che, come tale, non costituisce reato e quindi non appartiene in senso stretto alla dimensione penalistica), è evidente che l'approccio giuridico, legato ai temi del lavoro, non può trascurarle, ma deve prendere in esame i profili giuridici di tale attività.

A questi fini (e solo a questi fini) sono sostanzialmente irrilevanti anche le modalità di svolgimento dell'attività stessa.

Certo, vi può essere una distinzione fra una fascia per così dire elevata, in cui proporzionalmente maggiore è il numero di italiane, che è in grado di selezionare i contraenti e ottenere compensi più elevati, una fascia media, in cui ancora sono presenti italiane, che lavora in appartamenti, ma ancora con qualche margine di autonomia, e una fascia di persone, che lavorano in strada o anche in strada (fra cui le italiane sono ormai pressoché assenti), nel cui ambito si possono rinvenire talora anche vere e proprie vittime sociali, soggiogate da organizzazioni criminali. Tuttavia, tale tipo di distinzione, pur importante, rileva sul piano sociale, e in particolare su quello delle azioni di prevenzione o di recupero, ma non incide direttamente sul piano giuridico, potendo sussistere l'elemento oggettivo di una consapevole volontarietà soggettiva anche nella terza fascia.

risultati dell'indagine sulle protagoniste e i modelli relazionali, p. 100-162, che, anche sulla base di interviste specifiche, distingue tre tipologie: a) le "squillo" (ora definibili con il termine più aggiornato *escort*), dotate di "una significativa autonomia decisionale" e normalmente in regola sul piano amministrativo; b) le c.d. prostitute mascherate, cioè persone (quali *entraîneuses*, spogliarelliste, ecc...), che differiscono dalle prime non per un certo grado di autonomia decisionale, che sussiste comunque, ma per la presenza di uno specifico rapporto con il gestore del night o il titolare della "agenzia"; c) le passeggiatrici (ma anche, si può aggiungere, quelle a cui "l'organizzazione" mette a disposizione un appartamento per l'attività, e quelle, che offrono servizi, sia in auto che nel proprio appartamento che in altro luogo), in cui è marcata la soggezione a gruppi organizzati di tipo delinquenziale o anche a nuclei "familiari" o "parafamiliari".

1.5. Importanza decisiva delle condizioni socioeconomiche

Per lungo tempo le trattazioni sociologiche si sono bloccate su una pretesa predestinazione genetica all'attività, quasi che la persona che offre servizi personali fosse caratterizzata da una specie di tabe.

Ora, tutto ciò non solo non è più attuale, ma va superato ed anche smentito decisamente.

Le operatrici attuali non hanno più nulla delle rare sembianze di un tempo e, specie se giovani, non presentano alcun tratto differenziale, tantomeno sul piano somatico, rispetto alle coetanee.

Parimenti da smentire decisamente è l'idea che alla base di tale scelta di vita vi sia una sorta di dissolutezza e perversione intrinseca, che le indurrebbe a tale condizione⁵.

In realtà, alla base vi è solo un complesso di condizioni socioeconomiche e talora familiari.

Le giovani (o ormai, meno frequentemente, le donne), che si adattano a tale travagliata attività, lo fanno essenzialmente perché provengono da condizioni di estrema precarietà economica e da disgregate situazioni di vita, così che questo percorso diventa, per molte di esse, quasi obbligato.

In particolare, sia con l'esplosione demografica degli Stati africani, sia con le lacerazioni prodottesi nel tessuto sociale di alcuni Stati dell'Europa orientale a seguito della caduta, alla fine del decennio '80 dei regimi comunisti, si sono determinati dei vuoti di riferimento sul piano economico, ma anche civile, per cui la soluzione dell'offerta di servizi personali negli Stati occidentali, considerati ad economia avanzata, è sembrata quasi naturale.

Si sono così determinati degli autentici poli territoriali, che hanno costituito serbatoi per la predetta attività.

Le fornitrici di servizi personali non sono quindi né più immorali, né più aliene da valori o legami affettivi, delle coetanee occidentali; sono soltanto persone nate e cresciute in condizioni economico-sociali diverse. Non tenere conto di questo darebbe una inammissibile impronta classista a tutto l'approccio.

5. Per una posizione in tal senso, D. CAPECELATRO GAUDIOSO, *La prostituzione nei secoli*, ed Adriano Gallina, Napoli 1991, p. 45, secondo cui non si potrebbe disconoscere "che un forte numero di donne viene spinto ad una vita irregolare unicamente da un esasperato desiderio sessuale".

1.6. Natura del rapporto interpersonale

Come si è già accennato trattando del profilo semantico, gli stereotipi tradizionali vanno superati anche in ordine un altro aspetto, che usualmente viene trattato in modo devalorizzante e quindi inaderente e incongruo.

L'impostazione “astratta” è infatti quella per cui nel rapporto con la persona che offre servizi personali vi sarebbe solo un momento di sfogo, anche acre e comunque arido, di un impulso fisico, senza alcuna partecipazione psicologica e senza, neppure da parte del contraente, alcun coinvolgimento emotivo.

In realtà, se pur innumerevoli contatti possono ascriversi a tale schema, ciò non toglie che ve ne siano altri che presentino un quadro di coinvolgimento emotivo più ampio, il che conduce sia alla reiterazione dei contratti, sia all'approfondimento della conoscenza e all'instaurazione di una sorta di relazione spuria⁶.

L'operatrice, ovviamente, non è coinvolta in tale dimensione, il che non esclude che in una naturale valutazione possa attribuire elementi di preferenziale simpatia a un contatto piuttosto che ad un altro.

Possono determinarsi così “relazioni” di natura intrinsecamente frammentata, ma di durata anche pluriennale, nelle quali si instaurano consuetudini analoghe a quelle di un rapporto familiare.

Ne deriva che il rapporto fra i due soggetti diventa spesso più complesso e intenso di quello che può aversi in un mero incontro occasionale, il che corrisponde anche all'esperienza storica che ha visto numerose o famose situazioni di questo genere⁷.

Tale maggiore spessore rende ancora più incongrua la tradizionale qualificazione del contratto come atto contrario al buon costume,

6. È classica la citazione di Aspasia di Mileto, che pur essendo una etera, divenne la compagna ufficiale di Pericle, con cui ebbe, all'incirca fra il 450 e il 430 a.c., una relazione di vari decenni.

7. F. CARCHEDI, *op. cit.*, p. 139 ss., oltre a configurare la rete di rapporti della operatrice in termini stellari (per cui ella sarebbe un corpo celeste, da lui indicato come pianeta, ma meglio individuabile come stella intorno a cui ruotano i pianeti-clienti) trae, dalla ricerca sul campo svolta, la ricostruzione per cui “la confidenza sarà tale che il rapporto potrà assumere connotazioni fortemente amicali (durante il tempo concesso dalla relazione) e la professionista conoscerà il cliente — amico talmente bene da dargli consigli “e suggerimenti” sulla sua vita di relazione”, così come ne potrà ricevere per la propria. Quanto indicato per le “squillo” può però verificarsi anche per le altre tipologie di operatrici

poiché in realtà quello che si instaura fra le pari è talora una relazione più intensa e personalizzata.

E poiché, come noto, anche le relazioni ordinarie sono spesso intessute di una dimensione patrimoniale, la distinzione qualitativa tende, non ad estinguere, ma a ridursi anche sensibilmente.

1.7. La rilevanza economica del fenomeno

Accanto alla dimensione statistica e a quella sociale, vi è poi la dimensione economica del fenomeno.

L'ordinamento giuridico italiano, nella sua ostentata *pruderie*, si è sostanzialmente disinteressato, tranne alcuni casi limite, di questo aspetto, che invece è significativo.

A livello mondiale, sembra che l'offerta di servizi alla persona incida per almeno il 2,5% del PIL mondiale, il che è una dimensione enorme, poiché, considerando che il PIL mondiale è di circa 60.000 miliardi di dollari la percentuale suindicata corrisponde a circa 1.500 miliardi di dollari.

Come si vedrà, in altri Stati il profilo non è sfuggito all'ordinamento e, in realtà in Italia uno dei benefit derivante alle persone impegnate in tale attività dalla estraneità della stessa all'ordinamento giuridico è che questo quasi mai perviene a forme di imposizione tributaria e comunque di concreto recupero.

Ma tutto ciò non toglie che il fenomeno abbia rilevanza massiccia e che intere aree, in particolare, dell'Europa orientale e specialmente sud-orientale, abbiano tratto i propri mezzi di sussistenza dallo svolgimento delle attività predette compiuto dalle loro familiari.

In un'Italia con un PIL asfittico solo un astratto spirito moralistico potrebbe non prendere in esame il quadro di complessivo dinamismo economico indotto dallo svolgimento dell'attività suindicata.